

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2543 del 17/05/2023
Oggetto	Procedimento MOPPA0233 (592/D). CERAMICA FONDOVALLE S.P.A. - C.F. 00183500362 Rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Marano s. P. (MO) per uso industriale. Regolamento Regionale 41/2001 artt. 6, 27
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2285 del 02/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciassette MAGGIO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio autorizzazioni e concessioni sede di Modena

Oggetto: Procedimento MOPPA0233 (592/D). CERAMICA FONDOVALLE S.P.A. - C.F. 00183500362 Rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Marano s. P. (MO) per uso industriale. Regolamento Regionale 41/2001 artt. 6, 27, 43

La Responsabile:

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n° 242 del 01/02/1977, valida sino al 01/02/1992, con la quale è stata rilasciata a Ceramica Fondovalle s.p.a. la concessione per la derivazione di acqua sotterranea da pozzo di subalveo in comune di Marano s. P. (MO) ubicato su terreno attualmente censito al foglio **42** mappale **202** N.C.T. del medesimo Comune, per uso industriale presso lo stabilimento ceramico in località Casona, con portata pari a moduli 0,05 (5 litri/sec);

- la domanda di rinnovo della concessione presentata dalla ditta in data 26/11/1993 acquisita agli Atti della Regione Emilia-Romagna prot. 8354, in ottemperanza alla ingiunzione del Servizio Provinciale di Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali della Regione Emilia-Romagna del 04/11/1993 prot. 4204, pertanto il prelievo ha potuto legittimamente essere esercitato ai sensi del RD 1775/33;

Dato atto che essendo la domanda di rinnovo antecedente all'entrata in vigore della DGR 1195/2016 avente oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica" non viene applicato, come previsto dalle indicazioni applicative della Delibera del C.I. AdbPO n° 3/2017, alla concessione in oggetto, il metodo "ERA", assoggettando la domanda al parere di cui all'art. 7 del R.D. 11 dicembre 1933, n° 1775;

Acquisiti, ai fini del rilascio del rinnovo della concessione:

- con nota prot. PG/2013/174968 del 11/07/2013 il parere positivo dell'Autorità di Bacino del Fiume PO, condizionato al rispetto del Deflusso Minimo Vitale del F. Panaro a valle della derivazione;

- con nota prot. PG/2013/213605 del 04/09/2013 il parere favorevole della Provincia di Modena relativamente alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa idrica con le disposizioni dei piani di livello provinciale e in rapporto alle proprie competenze, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Regionale 41/2001;

Preso atto che è stato pubblicato sul BURER n° 37 del 25/05/2015 l'avviso della domanda di rinnovo della concessione in oggetto senza che nei 15 giorni successivi siano pervenute opposizioni od osservazioni;

Verificato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "industriale", di cui alla lettera c) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;

Verificato inoltre che:

- i canoni delle annualità pregresse risultano versati;
- il concessionario ha versato in data 31/01/2023 € 658,88 quale canone 2023 ed il medesimo importo quale deposito cauzionale;

Ritenuto, pertanto, che:

- sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, il rinnovo della concessione in oggetto possa essere rilasciato nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

Visti:

- a) il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- b) il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- c) il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e ss. mm. ii.;
- d) le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- e) la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- f) la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- g) la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- h) le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015 e n. 2067/2015;
- i) la legge n. 241/1990 e s.m.i.
- j) il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- k) la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 163 del 22/12/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- l) la DDG Arpae n. 100/2022 di aggiornamento della designazione dei responsabili trattamento dati personali ai sensi della vigente normativa RGDP;

Dato atto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati

personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE Dott. Giuseppe Bortone;

- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Su proposta della responsabile del procedimento;

Per quanto precede,

Determina

- a) **di rilasciare**, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta CERAMICA FONDOVALLE S.P.A. - C.f. 00183500362 la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo di subalveo esistente, in località Casona del comune di MARANO SUL PANARO (MO), con una portata massima di 3,0 litri/sec. e un quantitativo massimo prelevabile di 3.000 mc/anno - codice procedimento MOPPA0233 (ex 592/D) per uso industriale;
- b) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, sottoscritto per accettazione dal concessionario con firma digitale in data 27/01/2023, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, con particolare riferimento all'obbligo del rispetto del DMV del Fiume Panaro, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
- c) **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31.12.2032**;
- d) **di dare atto** che i canoni annuali di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- e) **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;
- f) **di attestare** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E.;
- g) **di notificare** al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC;
- h) **di dare atto** che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in

caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a euro 200,00;

i) **di stabilire** che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

j) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di
ARPAE Modena

Dott.ssa Valentina Beltrame

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea dalla falda di subalveo intravallivo con procedura ordinaria assentita a **CERAMICA FONDOVALLE S.P.A.** - C.f. **00183500362** codice procedimento MOPPA0233 (592/d).

ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima di prelievo: **3,0 litri/s;**
- quantitativo massimo di prelievo dell'utenza **3.000 m³/anno.**

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua è impiegata per uso industriale presso lo stabilimento "Ceramica Fondovalle" in località Casona di Marano sul Panaro.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le caratteristiche tecniche dell'opera di presa sono riassunte nel quadro seguente:

Denominazione Pozzo	MOA95 - pozzo di subalveo
Dati catastali NCT Comune di MARANO SUL PANARO	Foglio 42, Mappale 202
Coordinate UTM RER	X= 653177 Y= 919570
Anno di costruzione	1973
Materiale colonna	Ferro
Diametro	cm 100
Profondità	12 m
Finestrature	n/d
Avampozzo	n/d, presente locale tecnico nelle adiacenze dell'opera di presa
Portata nominale	3,0 l/sec

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 la durata della concessione viene stabilita a 10 anni pertanto essa è valida sino al **31/12/2032**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia;

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza.**

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 8 del presente disciplinare.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone dovuto per l'annualità in corso (2023) è di € **658,88**. Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.2 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.3 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.4 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione da versarsi secondo le vigenti norme regionali, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad € **658,88** corrispondente all'entità del canone annuale.

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad esporre, sull'opera di presa o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda ai dati della derivazione

per una pronta identificazione da parte del personale di vigilanza. Il codice QR deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione in formato elettronico di immagine .jpg. A cura del concessionario esso deve essere riprodotto in scala adeguata di formato minimo A4 su supporto plastificato o mediante altro sistema di segnaletica esterna.

8.2 Dispositivo di misurazione

- Il concessionario dovrà installare, se non ancora presente, idoneo misuratore del quantitativo prelevato in metri cubi.
- Il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi alle seguenti Amministrazioni:
 - ARPAE - SAC di Modena PEC aoomo@cert.arpa.emr.it
 - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it
 - AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO PEC protocollo@postacert.adbpo.it
 - PROVINCIA DI MODENA - Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica PEC provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata secondo le disposizioni di legge vigenti e relativa normativa tecnica;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

8.3 Rispetto del DMV (Deflusso Minimo Vitale) del f. Panaro

La scrivente Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae si riserva di porre al concessionario ditta ulteriori prescrizioni e/o limitazioni all'esercizio del prelievo durante il periodo di validità della concessione qualora ciò sia ritenuto necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla Water Frame Directive (2000/60/CE) sulla base dei monitoraggi di sorveglianza eseguiti da ARPAE. In particolare:

- trattandosi di un pozzo di prelievo ubicato nei depositi di subalveo del Fiume Panaro ed essendo la corrispondente falda freatica strettamente connessa dal punto di vista idrologico al regime fluviale del corso d'acqua **si prescrive la misura del rispetto del DMV** e pertanto **il prelievo dovrà rispettare le eventuali ordinanze di divieto di prelievo idrico dai corpi idrici superficiali riferite al Fiume Panaro** emesse

dalla scrivente ARPAE e rese note al pubblico mediante l'attivazione del "portale per la limitazione dei prelievi" nel sito istituzionale Arpae, fatte salve diverse e future modalità di accesso a tali informazioni sulle quali il concessionario è tenuto ad essere costantemente aggiornato.

Il prelievo nel mancato rispetto del DMV costituisce prelievo abusivo ed è quindi soggetto alle sanzioni previste dall'art.17 del R.D. n. 1775 dell'11 dicembre 1933.

8.4 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.5 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

8.6 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua oltre alle faattispecie indicate nel precedente comma 8.3.

8.7 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

8.8 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta

a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firma per accettazione

[SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE IN DATA
27/01/2023 ED ACQUISITO A PROT.
PG/2023/18209 DEL 01/02/2023]

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.